

Andrea Valente

Da: ANTONELLA MUSCHERA
Inviato: giovedì 25 luglio 2024 15:10
A: ASST - Scelta e Revoca - Magenta
Oggetto: I: esenzione vittime del terrorismo
Allegati: TABELLA+COMPLESSIVA+DELLE+ESENZIONI+PER+LE+PRESTAZIONI+DI+SPECIALI
STICA+AMBULATORIALE_20220125.pdf

vi rigiro la mail già inviata relativa all'oggetto.

A specifica ricordo che per familiari (V01) sono da intendere: **coniuge e figli**; in mancanza, i genitori

- Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (L. 302/90) e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti (coniuge e figli; in mancanza, i genitori) (L. 206/2004)
- Vittime del dovere e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti (coniuge e figli; in mancanza, genitori) (DPR 243/2006).

Cordiali saluti

Antonella Muscherà
ASST Ovest Milanese
Responsabile Coordinamento Attività Amministrative Rete Territoriale
Tel. 0331/1776850
Via Canazza - 20025 Legnano
antonella.muschera@asst-ovestmi.it

"I vostri dati, di cui l'indirizzo mail, sono trattati in via informatica nel rispetto dei principi di protezione della privacy ed esclusivamente per soddisfare l'oggetto della mail, il cui contenuto, di carattere aziendale e non personale, è trasferibile all'interno dell'organizzazione di ASST. Si potranno comunque sempre esercitare i diritti di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc). Il contenuto di questo messaggio è strettamente riservato al destinatario e qualora, per errore di trasmissione, pervenisse a persona diversa, preghiamo di contattarci immediatamente, avvertendo che la ritenzione, l'uso indebito e la diffusione non espressamente autorizzata della comunicazione potranno comportare la violazione della normativa sulla privacy".

Da: ANTONELLA MUSCHERA [mailto:antonella.muschera@asst-ovestmi.it]
Inviato: venerdì 18 novembre 2022 11:13
A: ASST - Scelta e Revoca - Magenta <scelta.revoca.magenta@asst-ovestmi.it>
Oggetto: esenzione vittime del terrorismo

praticamente hanno diritto sia i pazienti che i familiari.
la normativa è stata aggiornata solo due esenzioni:
V01 per pazienti e familiari
V02 solo per pazienti con validità >80%
probabilmente il NAR non è stato aggiornato e le elenca ancora tutte, ma le altra non usatele.

Cordiali saluti

Antonella Muscherà

ASST Ovest Milanese

Coordinamento attività amministrative rete territoriale

UOC Centrale dei Servizi

UOC Programmazione, Gestione e Integrazione

Rete Sociosanitaria

Tel. 0331/1776850

Via Canazza - 20025 Legnano

antonella.muschera@asst-ovestmi.it

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.03 (Codice Privacy), le informazioni contenute nella presente comunicazione sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. La diffusione, distribuzione e/o fotocopiatura del presente documento ed eventuali allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dai destinatari è proibita; tale divieto di diffusione è sanzionato sia dall'art. 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) che dal D.Lgs. 196/03. Qualora il messaggio fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo ovvero inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente immediata comunicazione

TABELLA COMPLESSIVA DELLE ESENZIONI PER LE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Per le prestazioni in Pronto Soccorso vedasi [Nota 1](#)

Tipologia di esenzione	Classificazione	Esenzione nazionale / regionale	Codice esenzione	Attestato	Prestazioni in esenzione
Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi dell'Allegato 8-bis del D.P.C.M. 12.01.2017	Malattie croniche	Esenzione nazionale	Come da Allegato 8-bis del D.P.C.M. del 12.01.2017	Si	Esenzione per le prestazioni correlate alle patologie
Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi dell'Allegato 7 del D.P.C.M. 12.01.2017	Malattie Rare	Esenzione nazionale	Come da Allegato 7 del D.P.C.M. del 12.01.2017	Si	Esenzione per le prestazioni correlate alle patologie
Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara (ex art. 5 comma 2 del D.M. 18.05.2001 n. 279)	Malattie Rare	Esenzione nazionale	R99	No	Nel caso di soggetti per i quali è stato formulato dallo specialista un sospetto diagnostico di malattia rara, è sufficiente l'indicazione del codice R e del sub-codice 99. Gli stessi caratteri identificativi dovranno essere usati per la codifica delle indagini genetiche sui familiari dell'assistito quando necessarie per diagnosticare (all'assistito) una malattia rara di origine ereditaria.
Esenzione per le prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID-19 , ai sensi dell'art. 27 del D.L. n. 73/2021, convertito in legge con modificazioni dalla L. n.106/2021 (normativa recepita con DGR n. 5448 del 03/11/2021). L'esenzione è vigente per un periodo di due anni a decorrere dal 26.5.2021.		Esenzione nazionale	CV2123	No	Esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nella tabella A del D.L. n. 73/2021, convertito in legge con modificazioni dalla L. n.106/2021, ai soli dimessi, a seguito di ricovero ospedaliero, guariti dal COVID-19.
Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio (ex art. 6 comma 1 del D.M. 01.02.1991) Hanno diritto all'esenzione G01 anche gli assistiti cui sia riconosciuto lo status di perseguitato politico antifascista o razziale , titolari di assegno vitalizio di benevolenza, ed i loro familiari superstiti (art. 8-ter della Legge 96/1955, modificata dalla Legge n. 61/1967)	Invalità Guerra	Esenzione nazionale	G01	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art. 6 comma 2 del D.M. 01.02.1991)	Invalità Guerra	Esenzione nazionale	G02	Si	Esenzione per le prestazioni correlate alla patologia invalidante
Grandi invalidi del lavoro - dall'80% al 100% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 del D.M. 01.02.1991)	Invalità Lavoro	Esenzione nazionale	L01	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

Tipologia di esenzione	Classificazione	Esenzione nazionale / regionale	Codice esenzione	Attestato	Prestazioni in esenzione
Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 79% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 del D.M. 01.02.1991)	Invalità Lavoro	Esenzione nazionale	L02	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 - dall'1% al 66% di invalidità - (ex art. 6 comma 2 del D.M. 01.02.1991)	Invalità Lavoro	Esenzione nazionale	L03	Si	Esenzione per le prestazioni correlate alla patologia invalidante
Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma 2 del D.M. 01.02.1991)	Lavoro	Esenzione nazionale	L04	No	Esenzione per le prestazioni correlate all'infortunio sul lavoro o malattia professionale. L'esenzione non si estende ai soggetti non assicurati INAIL (parere del Ministero della Salute prot. 2118 del 21.01.2015)
Esenzione, nel caso di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, per gli operatori delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Protezione Civile, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, ex art. 27 quater 1 della L.R. n. 33/2009 (introdotto dall'art. 18 della L.R. n. 23/2019). Normativa recepita con DGR 4251 del 01/02/2021. L'esenzione L05 non opera per le prestazioni soggette a copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro (che hanno già una propria disciplina: codice di esenzione nazionale L04).		Esenzione regionale	L05	No	- Esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale strettamente correlate all'infortunio. - Esonero dal pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso anche in caso di dimissione in codice bianco. L'esenzione può essere utilizzata durante l'infortunio, sino alla chiusura dello stesso, per la durata massima di un anno a decorrere dal giorno dell'evento traumatico. Il controllo del rispetto della durata massima dell'esenzione è a carico del prescrittore.
Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1ª categoria - titolari di specifica pensione - (ex art. 6 comma 1 del D.M. 01.02.1991)	Invalità Servizio	Esenzione nazionale	S01	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2ª alla 5ª (ex art. 6 comma 1 del D.M. 01.02.1991)	Invalità Servizio	Esenzione nazionale	S02	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6ª alla 8ª (ex art. 6 comma 2 del D.M. 01.02.1991)	Invalità Servizio	Esenzione nazionale	S03	Si	Esenzione per le prestazioni correlate alla patologia invalidante
Servizio civile reso in sostituzione della leva obbligatoria eventualmente riattivata in caso di guerra o grave crisi internazionale (ex art. 2013 del D. Lgs. n. 66/2010)	Servizio	Esenzione nazionale	S04	No	Esenzione per le prestazioni richieste

Tipologia di esenzione	Classificazione	Esenzione nazionale / regionale	Codice esenzione	Attestato	Prestazioni in esenzione
Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 del DM 1.2.1991)	Invalità Civile	Esenzione nazionale	C01	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 del DM 1.2.1991)	Invalità Civile	Esenzione nazionale	C02	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 del DM 1.2.1991)	Invalità Civile	Esenzione nazionale	C03	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ai sensi dell'art. 1 della L. 289/90 (ex art. 5 D. Lgs. 124/98)	Invalità Civile	Esenzione nazionale	C04	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla commissione invalidi ciechi civili (ex art. 6 del DM 1.2.1991) - (ex art. 6 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99)	Invalità Civile	Esenzione nazionale	C05	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Sordi (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata) - art. 6 del DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L. 68/99, L. 95/2006.	Invalità Civile	Esenzione nazionale	C06	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Prestazioni richieste in sede di verifica dell'invalidità civile	Invalità Civile	Esenzione nazionale	C07	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L. 210/92 e D. Lgs. 124/1998)	Danneggiati	Esenzione nazionale	N01	Si	Esenzione per le prestazioni correlate alle lesioni o infermità
Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/04) Vittime dovere e familiari superstiti (D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243)	Vittime	Esenzione nazionale	V01	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità >80% ex art. 4 della L. 206/2004)	Vittime	Esenzione nazionale	V02	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Esente per stato di gravidenza (ex DPCM 12.1.2017, D.M. del 10/09/1998, DGR 6800 del 2017) - in epoca pre-concezionale	Maternità	Esenzione nazionale (Nota 2)	M00	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente

Tipologia di esenzione	Classificazione	Esenzione nazionale / regionale	Codice esenzione	Attestato	Prestazioni in esenzione
Esente per stato di gravidenza (ex DPCM 12.1.2017, D.M. del 10/09/1998, DGR 6800 del 2017) - in gravidanza ordinaria	Maternità	Esenzione nazionale (Nota 2)	Mnn (da M01 a M41) così composto: M + nn (settimana di gravidanza)	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Esente nel periodo del puerperio : dal parto fino al termine delle 8 settimane successive (ex DGR n. 1046 del 17.12.2018, DGR n. 268 del 2018, Decreto del D.G. Welfare n. 14243 del 05/10/2018) (per le donne residenti in Regione Lombardia)	Maternità	Esenzione regionale	M60	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Esente per stato di gravidenza (ex DPCM 12.1.2017, D.M. del 10/09/1998, DGR 6800 del 2017) – in gravidanza ordinaria (se non è nota la settimana di gravidanza)	Maternità	Esenzione nazionale (Nota 3)	M99	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Esente per stato di in gravidenza a rischio (ex DPCM 12.1.2017, D.M. del 10/09/1998, DGR 6800 del 2017)	Maternità	Esenzione nazionale	M50	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Ulteriori prestazioni in gravidenza erogate al personale navigante (D.M. 22 febbraio 1984 ed altre normative di settore)	Maternità	Esenzione nazionale	M52	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Prestazioni diagnostiche nell'ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione (ex art. 1 comma 4 lett. a del D. Lgs. 124/1998)	Diagnosi precoce	Esenzione nazionale	D01	No	Esenzione per le prestazioni correlate allo screening
Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - citologico	Diagnosi precoce	Esenzione nazionale	D02	No	Esenzione per pap test ogni 3 anni per le donne tra i 25 e 65 anni di età Parere del Ministero della Salute prot. 14576 del 15.05.2015: l'età indicata dalla normativa "va considerata come limite minimo e/o massimo per l'esecuzione dell'esame a carico del SSN. Pertanto l'esenzione potrà essere fatta valere dall'assistita dal giorno successivo al compimento del 25° anno di età, fino al giorno antecedente il compimento dei 65 anni".
Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - mammografico	Diagnosi precoce	Esenzione nazionale	D03	No	Esenzione per mammografie ogni 2 anni per le donne tra i 45 e 69 anni di età
Prestazioni di diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - colono-retto	Diagnosi precoce	Esenzione nazionale	D04	No	Colonscopia ogni 5 anni oltre i 45 anni di età e della popolazione a rischio, individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità

Tipologia di esenzione	Classificazione	Esenzione nazionale / regionale	Codice esenzione	Attestato	Prestazioni in esenzione
Prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000)	Diagnosi precoce	Esenzione nazionale	D05	No	Esenzione per le prestazioni di secondo livello richieste qualora lo specialista lo richieda
Prestazioni incluse nel protocollo della campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei soggetti operanti nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo (ex D.M. 22 ottobre 2002)	Diagnosi precoce	Esenzione nazionale	D06	No	Esenzione per prestazioni specifiche
Prestazioni di screening per la diagnosi precoce e la prevenzione collettiva delle infezioni sessualmente trasmesse da erogarsi presso i soli Centri IST (CRH/MTS) di ASST e IRCCS pubblici (ex DGR X/6968 del 31/7/2018) (per gli assistiti residenti e domiciliati in Regione Lombardia)	Diagnosi precoce	Esenzione regionale	D98	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla DGR X/6968 del 31/7/2018
Prestazioni diagnostiche correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella/ovaio in pazienti con riscontro di rischio eredo-familiare (DGR 3993 del 2015 - Allegato A, punto 9.3 e art. 1 comma 4 lett. a del D.Lgs. 124/1998). Per le donne che, a seguito di test genetici, risultano essere portatrici di mutazioni patogeniche dei geni BRCA1 o BRAC2. (per le donne residenti in Lombardia, iscritte al SSR)	Diagnosi precoce	Esenzione regionale	D99	Si	Esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale correlate alla prevenzione dell'insorgenza del tumore della mammella e/o dell'ovaio indicate dalla DGR 3993 del 2015 (Allegato A, punto 9.3)
Prestazioni specialistiche correlate all'attività di donazione (ex art. 1 comma 5 lett. c del D. Lgs. 124/1998)	Donazione	Esenzione nazionale	T01	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione HIV (ex art. 1, comma 4 lett. b del D. Lgs. 124/1998 – prima parte)	HIV	Esenzione nazionale	B01	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche (ex art. 1 comma 4 lett. b del D. Lgs. 124/1998 – seconda parte)	Prevenzione	Esenzione nazionale	P01	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Prestazioni specialistiche finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge e non poste a carico del datore di lavoro – attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti - (ex art. 1 comma 4 lett. b del D. Lgs. 124/1998 – ultima parte)	Prevenzione	Esenzione nazionale	P02	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 comma 4 lett. b del D. Lgs.	Prevenzione	Esenzione nazionale	P03	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente

Tipologia di esenzione	Classificazione	Esenzione nazionale / regionale	Codice esenzione	Attestato	Prestazioni in esenzione
124/1998 – prima parte); profilassi antitubercolare (ex DPR 7.11.2001, n.465).					
Assistito > 65 anni e < 6 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 € (ex L. 24.12.1993, n. 537)	Reddito	Esenzione nazionale (Nota 4)	E01	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Assistito > 65 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra 36.151,98 € e 38.500,00 €	Reddito	Esenzione regionale	E05	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Soggetti minori di anni 14 , indipendentemente dal reddito familiare (Categoria introdotta con la D. G.R. VIII/4750 del 18.5. 2007) L'esenzione si applica anche ai minori di anni 14 stranieri irregolari (DGR 1185 del 2013 e nota H1.2014.0002151 del 21.1.2014 – provvedimenti adottati in via sperimentale)	Minori	Esenzione regionale	E11	Registrazione automatica su NAR	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Disoccupati che hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 € incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico (ex L. 24.12.1993, n. 537), per il periodo di durata di tale condizione. L'esenzione a favore dei cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale può essere riconosciuta solo per i primi 6 mesi dalla richiesta di asilo tramite l'attribuzione del codice E02 (equiparazione ai disoccupati) (Nota del Ministero della Salute 0020029-P. del 10/07/2015)	Reddito	Esenzione nazionale (Nota 5)	E02	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Disoccupati che hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) con reddito familiare pari o inferiore a 27.000 Euro/anno , ed i familiari a loro carico , per il periodo di durata di tale condizione (Categoria introdotta con DGR 4380 del 7/11/2012).	Reddito	Esenzione regionale (Nota 5)	E12	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni).	Reddito	Esenzione nazionale	E03	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

Tipologia di esenzione	Classificazione	Esenzione nazionale / regionale	Codice esenzione	Attestato	Prestazioni in esenzione
Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni).	Reddito	Esenzione nazionale	E04	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Assistiti in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 5 dell'INPS del 25.1.2019 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 10804/2009, DGR n. 3341/2012, DGR n. 4380/2012, DGR n. 313/2013)	Reddito	Esenzione regionale	E13	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Prestazioni a favore di detenuti ed internati (ex art. 1, comma 6; D. Lgs. 2.6.1999 n. 230)	Detenuti	Esenzione nazionale	F01	No	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
L'esenzione non si estende ai soggetti in detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari, affidati in prova o comunque sottoposti a misure limitative di libertà al di fuori degli Istituti penitenziari o OPG (parere del Ministero della Salute 0008639-26/03/2014)					
Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva, all'adozione e affidamento, allo svolgimento del servizio civile (ex D.P.C.M. 28 novembre 2003)	Idoneità	Esenzione nazionale	I01	No	Esenzioni previste dalla normativa vigente
Prestazioni medico legali ai naviganti in ambito SASN	Naviganti	Esenzione nazionale (Nota 6)	068	No	Esenzioni previste dalla normativa vigente
Prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti (art. 35, c.3. D.lgs. 25 luglio 1998, n.286; art. 43, comma 4, DPR 31 agosto 1999, n.394). Il codice X01 deve essere utilizzato quando il cittadino straniero assistito non goda, ad altro titolo (es. gravidanza,	Extracomunitari	Esenzione nazionale	X01	No	Esenzioni previste dalla normativa vigente

Tipologia di esenzione	Classificazione	Esenzione nazionale / regionale	Codice esenzione	Attestato	Prestazioni in esenzione
malattia cronica, ecc) dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa					
Prestazioni di neuropsichiatria infantile , erogate dalle UONPIA o dalle strutture private accreditate, per i minori iscritti al SSR di età compresa tra i 14 e i 18 anni, con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo (DGR 7600 del 20/12/2017)	Neuropsichiatria infantile	Esenzione regionale	NPI	No	Esenzione per tutte le prestazioni di Neuropsichiatria infantile (Circ. Reg. 15/2/2018 n. 5 e successivi aggiornamenti)

Nota 1 Pronto soccorso: vedasi l'art. 1 comma 796, lett. p) della Legge n. 296/2006, la DGR 3379 del 9.5.2012, la nota regionale prot. H1.2013.0015680 del 27/05/2013.

Nota 2 - Vedasi anche la DGR 2313 del 1/8/2014 (allegato A, pag. 12 e ss.).

Nota 3 - Il codice alternativo M99 può essere utilizzato dal medico “qualora lo stesso medico non sia operativamente in grado di quantificare esattamente la settimana di gestazione dell'assistita, anche in ragione dei lunghi periodi intercorrenti tra la data di prescrizione e la data di erogazione della prestazione specialistica richiesta. In questo caso, la verifica della correlazione tra la settimana di gravidanza e la tipologia della prestazione richiesta, ai fini dell'esenzione dalla spesa sanitaria, sarà di competenza della struttura erogatrice” (“Disciplinare tecnico della ricetta SSN e SANS”, allegato al decreto del 17.3.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute, in revisione del precedente DM 18.5.2004).

Nota 4 - Il diritto all'esenzione va riconosciuto se al momento della prescrizione da parte del medico sussistono le condizioni cui la legge subordina il beneficio (in tal senso il parere del Ministero della Salute 0008639-26/03/2014). Il quesito è stato posto con riferimento all'esenzione E01, tuttavia, con nota H1.2014.0015305 del 16/04/2014, di divulgazione del parere stesso, è stato precisato che, considerata l'autorevolezza del parere, le precisazioni ministeriali possono essere considerate, a titolo orientativo, anche per la gestione dei casi dubbi di pertinenza dell'ASST.

Nota 5 - In relazione all'interpretazione della vigente normativa nazionale in materia di esenzione per disoccupazione si riporta uno stralcio del Parere del Ministero della Salute 0024068-08/08/2018-DGPROGS-MDS-P che ha reso, nelle more dell'espressione del parere da parte del Consiglio di Stato (tale parere è stato richiesto in considerazione della difformità interpretativa della normativa tra Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze): “In attesa del predetto parere, in risposta alle numerose richieste delle Regioni e di assistiti che pervengono sull'argomento, la scrivente Direzione conferma l'interpretazione da sempre fornita, in base alla quale non può essere considerato disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto un'attività di lavoro dipendente (inoccupato o persona in cerca di prima occupazione) o il soggetto che, pur svolgendo un'attività lavorativa, conservi l'iscrizione al centro per l'impiego per non aver superato nel corso dell'anno un determinato limite di reddito”.

La Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) è l'attuale modalità prevista dalla legge per acquisire lo status di disoccupato. La domanda di NASpl o di DIS-COLL equivale alla DID.

Nota 6 — Vedasi la Circolare del Ministero della Salute prot. 0015820-07/05/2020-DGPRES-DGPRES-UFF10-P e la Nota Regionale Prot. G1.2021.0030369 del 04/05/2021. Il pregresso codice di esenzione PML è stato “chiuso” con data fine validità 31/03/2021.